

Pubblicato il 27/01/2020

N. 00645/2020REG.PROV.COLL.
N. 04849/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 4849 del 2017, proposto dalla s.n.c. Inchingolo Francesco e C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Tomasicchio e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso lo studio della s.r.l. A. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Il Comune di Trani, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1288/2017, resa tra le parti, concernente una opposizione a decreto di perenzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il pres. Luigi Maruotti e udito l'avvocato Emanuele Tomasicchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado n. 2038 del 1997 (proposto al TAR per la Puglia Sede di Bari), la società indicata in epigrafe ha impugnato un diniego di concessione edilizia in sanatoria, emesso dal Comune di Trani.
2. Il TAR, con la sentenza n. 2440 del 2009, ha respinto il ricorso.
3. Con l'appello n. 940 del 2010, la società ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.
4. Con il decreto di data 2 novembre 2015, il presidente di questa Sezione ha dichiarato perento l'appello.
5. Con ricorso in opposizione, notificato in data 15 dicembre 2015, la società ha proposto un ricorso in opposizione avverso il decreto che ha dichiarato la perenzione, deducendo 'di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell'avviso di perenzione, né dalla segreteria né dal proprio domiciliatario'.
6. Questa Sezione, con l'ordinanza n. 1288 del 2017, ha respinto l'opposizione, rilevando che va considerato rituale l'avviso di cui all'art. 82, comma 1, del c.p.a. presso l'indirizzo p.e.c. dell'avvocato dell'interessata, in conformità a quanto deciso dalla ordinanza n. 33 del 2014 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
7. Con 'ricorso in appello ex art. 85, comma 7, c.p.a.' (indicato in epigrafe e contenente due articolati motivi di censura), la società ha impugnato l'ordinanza della Sezione n. 1288 del 2017, deducendo che la motivazione del rigetto del ricorso in opposizione sarebbe erronea, perché riferibile 'ad una vicenda del tutto differente'.
8. Rileva il Collegio che l'appello così proposto risulta inammissibile.
 - 8.1. Va premesso che, nel corso della camera di consiglio, è stata segnalata al ricorrente la questione sulla ammissibilità del gravame proposto, ai sensi dell'art. 73 del codice del processo amministrativo.
 - 8.2. L'invocato art. 85 del codice del processo amministrativo – nel disciplinare la *'forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità'* – nel suoi primi sei

commi si riferisce al giudizio pendente innanzi al TAR , per il caso in cui il suo presidente emani il decreto previsto dal comma 1.

Avverso tale decreto, anche per il caso in cui sia dichiarata la perenzione del ricorso, si può proporre opposizione ai sensi del comma 3, decisa con ordinanza dal TAR in sede collegiale: ai sensi del comma 7, *‘avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello’*, il cui giudizio *‘si svolge secondo le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3’*, cioè col procedimento della camera di consiglio.

8.3. Se il decreto di perenzione è stato invece emanato dal presidente di una Sezione del Consiglio di Stato e la relativa opposizione sia stata respinta in sede collegiale, non si applica il medesimo comma 7 dell’art. 85.

Come ha già chiarito questo Consiglio (Sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 5923), la previsione dell’appellabilità dell’ordinanza collegiale che definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto di perenzione presuppone che l’ordinanza sia stata pronunciata nell’ambito di un giudizio di primo grado.

L’ordinanza – se è stata emessa dal Consiglio di Stato - resta sottratta a qualsiasi mezzo ordinario d’impugnazione – salva la revocazione, in presenza dei relativi presupposti.

Infatti, tale l’ordinanza ha natura decisoria e definitiva del grado del giudizio in cui è resa, sicché essa, in quanto pronunciata nell’ambito del giudizio di secondo grado, non è ulteriormente impugnabile con il mezzo ordinario dell’appello.

Tale regola costituisce anche corollario dell’art. 6, comma 1, del c.p.a., per il quale il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

Non si può ritenere che sia stato in sostanza proposto un ricorso per revocazione avverso la precedente ordinanza della Sezione, non potendosi ravvisare doglianze di violazione dell’art. 395 del c.p.c. e la domanda di rescissione della medesima ordinanza.

9. Per le ragioni che precedono, l’appello risulta inammissibile.

Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Trani.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile l'appello n. 4849 del 2017.

Nulla per le spese della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO